

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) ASTONE	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ROBERTO CARATOZZOLO

Seduta del 11/07/2024

FATTO

Con riferimento a un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio stipulato il 28/08/2019 ed estinto anticipatamente nel 2023, in corrispondenza della rata n. 49 di complessive 120, il ricorrente si rivolge all'ABF per vedere accolta la richiesta di rimborso della somma di € 715,78 per oneri economici versati e non goduti, oltre € 150,52 versati a titolo di commissione di estinzione anticipata ed interessi legali dall'estinzione fino al soddisfo. Chiede anche il rimborso delle spese legali sostenute per la presentazione del ricorso.

Nelle controdeduzioni l'intermediario contesta le richieste del ricorrente e ne chiede il rigetto. In particolare eccepisce che con l'esecuzione del pagamento del debito di cui al conteggio estintivo inviato, il cliente ha accettato di definire l'estinzione del finanziamento mediante il versamento della somma in questione, calcolata sulla base del documento Secci, e rinunciando a ogni eventuale ulteriore pretesa in relazione al finanziamento; che i costi di istruttoria e le provvigioni intermediario trovano scopo ed esaurimento nella stipulazione del contratto e nella concessione ed erogazione del credito.

DIRITTO

La domanda di parte ricorrente riguarda la richiesta di rimborso di oneri economici a seguito dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio; in particolare attiene alla restituzione delle somme versate all'intermediario resistente a titolo di spese di istruttoria e di commissioni intermediazione creditizia.

Il Collegio osserva che l'art. 11-*octies* del D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni *bis*), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125-*sexies* del TUB prevedendo due differenti regimi a seconda del momento della stipula dei contratti. Infatti, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della Legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso "in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte"; per i contratti stipulati precedentemente alla sua entrata in vigore, continua ad applicarsi "l'articolo 125-*sexies* del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti".

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha rilevato in primo luogo che:

Par. 9.5 "La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b. potesse tradursi in una interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-*sexies*, comma 1, t.u.b., senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi *up-front*, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato".

La Corte ha quindi affermato che:

Par 12.4 "Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia", statuendo l'illegittimità costituzionale della predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia».

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale, i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis".

In particolare, il Coordinamento aveva chiarito che: "il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*" e che "il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi

recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF".

Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – octies del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: "Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte." In conformità agli orientamenti condivisi tra i Collegi, per i costi *recurring* trova applicazione il criterio di proporzionalità lineare (salvo diversa previsione contrattuale); per i costi *up front* trova applicazione il criterio di riduzione progressiva usato per gli interessi corrispettivi (salvo diversa previsione contrattuale).

Per quanto sopra rilevato l'ammontare da riconoscere al ricorrente nella fattispecie in esame risulta il seguente, secondo il prospetto di calcolo elaborato sulla base degli orientamenti condivisi tra i Collegi:

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,23%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	38,06%						
spese istruttoria				600,00 €	Up front	Curva degli interessi	228,36 €		228,36 €
provvigioni intermediario				609,60 €	Up front	Curva degli interessi	232,01 €		232,01 €
Totale									460,37 €

Il risultato non coincide con la richiesta avanzata dal ricorrente in quanto questi ha calcolato l'ammontare delle voci di costo secondo il criterio lineare *pro rata temporis*.

Non merita accoglimento la richiesta di restituzione della somma di € 150,52 versata a titolo di commissione di estinzione anticipata, in quanto correttamente calcolata dall'intermediario nel rispetto delle previsioni dell'art. 125-sexies, secondo e terzo comma, TUB; né, peraltro, il ricorrente ha provato il carattere ingiustificato di tale addebito. Ne consegue che la commissione di estinzione *de qua*, determinata secondo i criteri di legge, è da ritenersi dovuta (cfr. Collegio di Coordinamento, decisione n. 5909/20).

Non merita altresì accoglimento la domanda di rimborso delle spese di assistenza professionale, poiché si verte in tema di questioni di carattere seriale.

Alla luce di quanto sopra, il Collegio conclude per il parziale accoglimento delle richieste di rimborso come sopra determinate.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 460,37 oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI